

**Capitolato per l' Assicurazione**

**ALL RISKS**



Ferrovie Appulo Lucane

**All.n. 4.1**

## SCHEDA DI POLIZZA

### ASSICURATO/CONTRAENTE:

**FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.**  
**CORSO ITALIA 8**  
**70123 BARI BA**  
**C.F.05538100727**

### PERIODO DI COPERTURA:

ore 24 del 31.01.2020 alle ore 24 del 31.01.2023

### ATTIVITÀ

L'attività svolta dalle Ferrovie Appulo Lucane per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

### BENI E SOMME ASSICURATE

<b>SEZ. A - INCENDIO TUTTI I RISCHI</b>	<b>SOMME ASSICURATE €</b>	<b>TASSO LORDO %°</b>	<b>PREMIO LORDO €</b>
FABBRICATI	15.000.000,00		
CONTENUTO	500.000,00		
MERCI	3.500.000,00		
MACCHINARI	40.000.000,00		
RICORSO TERZI	2.000.000,00		
PREMIO LORDO ANNUO PER SEZ. A			
<b>SEZ. B- FURTO</b>			
FURTO	5.000,00		
PORTAVALORI	4.000,00		
PREMIO LORDO ANNUO PER SEZ. B			
<b>SEZ.C - ELETTRONICA</b>	€100.000,00		
PREMIO LORDO ANNUO PER SEZ. C			
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>			

## DEFINIZIONI GENERALI

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nelle Sezioni di Polizza, le Parti attribuiscono alle definizioni sotto riportate il significato indicato nel seguito:

<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	Il presente documento, che unitamente alla Scheda di Polizza, prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>COMPAGNIA</b>	La società di assicurazione.
<b>SINISTRO</b>	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo che viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale dell'Indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi un Sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.
<b>INDENNIZZO / RISARCIMENTO</b>	Quanto dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)</b>	Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a occorrenza del massimale assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati.
<b>BENI</b>	I Beni descritti nella Scheda di Polizza oggetto di Assicurazione ai sensi di una o più Sezioni della presente Polizza.

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

**Art. 01**

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto e la valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Resta inteso che le dichiarazioni inesatte o reticenti rese in buona fede dal Contraente e/o dall'Assicurato non comporteranno la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

**Art. 02**

### PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato entro i 60 (sessanta) giorni commerciali successivi.

Le rate annuali di premio successive devono essere pagate entro 60 giorni.

Se il contraente non paga il premio entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il pagamento dei premi e delle regolazioni devono essere pagati direttamente al Broker.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

**Art. 03**

### PROVA DEL CONTRATTO, MODIFICHE – COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere effettuate e provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza.

Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che disciplina la copertura assicurativa devono essere indicati i dati della Compagnia.

**Art. 04**

### AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Tuttavia, resta convenuto che la mancata comunicazione, in buona fede, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti, non comporterà la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Resta fermo il diritto della Compagnia a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 05**

### DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione di Rischio o del valore dei Beni, la Compagnia – ai sensi dell'art. 1897 C.C. - rimborserà all'Assicurato/Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, pagata e non goduta con effetto dalle ore 24,00 del giorno della ricezione della comunicazione della variazione. Resta fermo il diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 C.C.

**Art. 06****RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società o la Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Qualora il preavviso termini oltre la scadenza annuale, l'appendice di rinnovo della polizza dovrà essere emessa per il periodo residuo del predetto preavviso, mentre verranno contestualmente calcolati in pro-rata le franchigie ed i massimali aggregati.

Il recesso per sinistro è operante durante la durata del contratto o come diversamente specificato nella dichiarazione di offerta Tecnica.

**Art. 07****PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

La presente Polizza ha validità dalle ore 24.00 del 31.01.2020 alle ore 24.00 del 31.01.2023 fatto salvo la facoltà da parte della Stazione Appaltante, entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza, di esercitare l'opzione di proroga di 120 giorni. Tale proroga verrà concessa obbligatoriamente previo pagamento di un premio addizionale pro rata con previsione di massimale aggregato pari al rateo pro tempore della proroga.

La Polizza potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

In caso di recesso dal Contratto prima della sua scadenza si conviene che al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di 120 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. Tale proroga verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pro rata con previsione di massimale aggregato pari al rateo pro tempore della proroga.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per un'ulteriore annualità, compresa l'ulteriore proroga tecnica di 120 giorni, previa adozione di apposito atto.

**Art. 08****TITOLARITA' DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA**

Le azioni ed i diritti derivanti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei Sinistri. L'accertamento e la liquidazione dei Sinistri così effettuato è vincolante anche per il Contraente/Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di contestazione da parte di questi ultimi. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato dalla Compagnia se non ai o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**ART. 09****ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La Compagnia ha in ogni momento il diritto di esaminare i Beni ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni ad essi relativi.

**ART. 10****OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese sostenute a tale scopo sono a carico della compagnia nei limiti previsti dall'art. 1914 del c.c.;
- B) darne avviso al Broker entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del c.c.

Il contraente o l'assicurato deve altresì:

- c) ove applicabile, rendere, nei 15 (quindici) giorni successivi, dichiarazione scritta alle autorità competenti del luogo, precisando, in particolare, la data di verifica del sinistro; la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla compagnia;
- d) non alterare lo stato dei luoghi o dei beni e, comunque, conservare traccia del sinistro fino all'ottenimento del consenso del perito, senza che ciò attribuisca al contraente/assicurato alcun diritto all'indennizzo;

E) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della compagnia i propri documenti contabili o qualsiasi altro documento che possa

Essere richiesto dalla compagnia o dai periti da questa incaricati, ai fini delle necessarie indagini e verifiche. nel caso di furto (sempreché la relativa garanzia sia stata acquistata) il contraente o l'assicurato dovrà:

G) denunciare agli organi competenti il relativo fatto e, in caso di sottrazione di titoli di credito, esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Nel caso di danni da interruzione di esercizio (sempreché la relativa garanzia sia stata acquistata), il contraente o l'assicurato dovrà:

H) fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche su indicazione della compagnia, per minimizzare o impedire l'interruzione dell'attività a causa del sinistro;

I) fornire alla compagnia, non appena possibile, una descrizione particolareggiata dei danni subiti a causa dell'interruzione o riduzione dell'attività.

Se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. qualora invece l'omissione sia dipesa da colpa, la compagnia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 11** **ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il contraente/assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno; dichiari distrutti, danneggiati o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro; occulti, sottragga o manometta beni salvati; utilizzi mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; alteri dolosamente le tracce del sinistro o contribuisca alla sua verificaione, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 12** **PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE**

L'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente polizza sarà determinato direttamente dalla compagnia o da periti da questa incaricati, in contraddittorio con il contraente/assicurato o persona da esso designata oppure, a richiesta di una delle parti o mediante periti nominati uno dalla compagnia e uno dal contraente/assicurato con apposito atto scritto.

I due periti così nominati dovranno nominarne un terzo qualora vi sia disaccordo fra loro in merito alla determinazione del danno risarcibile, ed anche prima, qualora ne faccia richiesta uno di essi. Il terzo perito interverrà soltanto in caso di disaccordo tra i primi due e le decisioni sulle questioni controverse saranno adottate a maggioranza.

Ciascun perito avrà facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, ma non potranno partecipare alle decisioni assunte con voto deliberativo.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno devolute al presidente del tribunale del luogo in cui il sinistro si è verificato.

La compagnia indennizzerà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che l'assicurato abbia nominato ai sensi delle disposizioni che precedono, fino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda di polizza.

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

#### **Art. 13** **MANDATO AI PERITI**

I periti nominati ai sensi delle disposizioni che precedono dovranno:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni fornite e delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze relative al rischio di cui la compagnia non sia stata informata;
- c) verificare se l'assicurato/contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 10);
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni al momento del sinistro secondo i criteri previsti dalla presente assicurazione;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno ai sensi della polizza.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, il regolare svolgimento dell'attività del contraente/assicurato.

Nel caso di perizia collegiale, come descritta all'articolo 12 che precede, i risultati delle operazioni peritali dovranno essere riportati in un verbale (con allegate le stime dettagliate dei danni) da redigersi in doppio

esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d), e) che precedono sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione delle disposizioni contenute nella presente assicurazione, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale sarà comunque valida e vincolante anche qualora uno dei periti si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà tuttavia essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di rito.

Si conviene inoltre che, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dal presente articolo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

**Art. 14** **ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art. 15** **LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 16** **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse dell'assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

L'assicurato ha diritto di ottenere, a richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo sull'indennizzo in una misura non superiore al 50% della somma minima che la compagnia dovrebbe corrispondere in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purchè l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €50.000,00=.

Tale obbligazione della compagnia decorrerà a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno (trenta) 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Detto anticipo non potrà comunque essere superiore ad €2.000.000,00= qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal sinistro.

**Art. 17** **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 18** **FORO COMPETENTE**

Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra compagnia ed assicurato/contraente in merito alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente assicurazione è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria è ubicata la sede legale del contraente.

**Art. 19** **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non disciplinato nella Polizza, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

**Art. 20** **CLAUSOLA BROKER**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; gli

Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker e' a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 10% (dieci per cento) sul premio imponibile.

**Art. 21** **COASSICURAZIONE E DELEGA (nel caso di Coassicurazione)**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Le Società hanno convenuto di affidare la gestione del presente contratto alla Delegataria indicata in esso, che pertanto sarà l'unica deputata a svolgere i rapporti inerenti la presente assicurazione.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Si precisa infine che alla Società delegataria viene attribuita la rappresentanza processuale delle Società coassicuratrici.

**Art. 22** **ESTENZIONI TERRITORIALI E SANZIONI**

La presente garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La copertura assicurativa non opera e la compagnia non indennizzerà alcuna richiesta di risarcimento o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla polizza nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre la compagnia medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene la compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle nazioni unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

**Art. 23** **TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 24** **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. e li., la Società assicuratrice aggiudicataria del servizio si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza. La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker, laddove presente, di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

**Art. 25** **RENDICONTO SINISTRI**

La Società, entro i 60 giorni prima di ogni scadenza annuale, a fornire al Contraente, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici utilizzabili dal Contraente, che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;



- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito e respinti (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia e breve descrizione dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari €200,00 (duecento) per ogni giorno solare di ritardo con un importo massimo pari a €20.000,00 (ventimila).

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

**Art. 26**

**COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAZIONE CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa

Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per "fabbricati" e "contenuto" non superiori a € 5.000.000.=.

Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nella scheda di offerta).

Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 60 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo insediamento nonché a dichiarare le somme da assicurare per le singole partite dello stesso.

E' data facoltà all'Assicurato, inoltre, di modificare alla fine di ciascun anno assicurativo, in aumento o in diminuzione, i valori di ogni singola partita.

Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.

atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.


Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 gg. dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

### DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE INCENDIO E TUTTI I RISCHI

<b>INCENDIO</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
<b>ESPLOSIONE</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>SCOPPIO</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>ESPLODENTI</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall'art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A.
<b>INCOMBUSTIBILITA'</b>	Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>TERRORISMO, SABOTAGGIO</b>	<p>Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa</p> <p>Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.</p>
<b>FABBRICATI</b>	<p>Tutte le costruzioni di proprietà o condotte in locazione, finite o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato.</p> <p>Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Escluso soltanto quanto riportato nella definizione "macchinari".</p>
<b>MACCHINARI</b>	Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, di comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico. E comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti diricambio.



Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato come a titolo esemplificativo Rotabili composti da locomotori, mezzi di trazione, carri, vagoni o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie, inclusi accessori e parti di cambio. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente e a condizione che si trovino nei locali di svolgimento di detta attività.

**MERCI**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, carburante, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

**VALORI**

Monete, biglietti di banca, titoli di credito.

**CONTENUTO**

Arredamento e attrezzatura varia ufficio

**Art. A/01**

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione e subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, si obbliga a risarcire l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai Beni assicurati – anche se di proprietà di terzi – a causa di qualsiasi evento, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - salvo quanto espressamente escluso.

Qualora un determinato bene non fosse riconducibile ad uno dei Beni indicati nella Scheda o la sua riconducibilità ad essi risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente considerato come "Macchinario".

La Compagnia si obbliga a risarcire altresì:

- i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni – sino alla concorrenza del 10% dell'ammontare del danno; dette spese s'intendono coperte a Primo Rischio Assoluto;
- i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla Polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- i costi (compresi gli oneri di urbanizzazione) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di Fabbricati (o loro strutture) o di Macchinari, nonché in materia di uso del suolo;
- i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i Beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile, fino all'occorrenza del 10% del suddetto ammontare del danno.;

**Art. A/02**

**ESCLUSIONI**

Dall'oggetto della presente assicurazione sono comunque esclusi:

A) i danni verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra, occupazioni o invasioni, requisizioni, nazionalizzazioni e confische, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali ed eventi similari;
- 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- 4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 5 inquinamento e/o contaminazione ambientale;

6 trasporto e/o trasferimento dei beni al di fuori del perimetro aziendale, fatto salvo quanto necessario allo svolgimento della attività dichiarata in polizza. S'intendono tuttavia compresi i danni ai beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno del perimetro aziendale;

B) I danni causati da o conseguenti a:

- 1 furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti;
- 2 crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati;
- 3 reazioni termiche;
- 4 montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizione di fabbricati;
- 5 deterioramento, logorio, usura, mancata e/o non corretta manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- 6 guasti accidentali e/o di funzionamento di macchinari; sono tuttavia compresi i danni causati da o conseguenti a dispersione di liquidi nonché quelli derivanti da guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi;
- 7 guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra;
- 8 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni;

Nel caso che in conseguenza dei precedenti eventi ne derivi altro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la compagnia indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa

9 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse;

10 dolo dell'assicurato e/o del contraente;

11 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore dei beni in produzione o lavorazione; vizi di prodotto;

12 perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni;

13 difetti noti all'assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della polizza;

14 terrorismo e sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica.

Dall'oggetto della presente assicurazione sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a €. 5.000;
- il valore del terreno;
- beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al p.r.a. se e quando si trovano al di fuori del perimetro aziendale;
- linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1.000 metri dal perimetro aziendale;

---



A/03.1) relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato ai costi effettivamente sostenuti entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino ad un massimo di € 10.000.=

A/03.2) i danni materiali e diretti - causati da pioggia, grandine, neve - ai beni posti sotto il tetto dei fabbricati oggetto della copertura di cui alla polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli fini di quanto previsto dalla presente disposizione, sono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne, serramenti, vetrate e lucernali in genere;
- tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
- beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.

A/03.3) i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) dei luoghi in cui si trovano i beni saranno risarcibili dalla compagnia a condizione che detta occupazione non si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. Resta inteso che la Compagnia non risarcirà i danni, i guasti e/o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) se verificatisi durante il suddetto periodo di 5 (cinque) giorni.

A/03.4) in relazione a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, la compagnia non risarcirà i danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

A/03.5) relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la compagnia non risarcirà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle disposizioni di cui all'art. 2 del d.m. 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) e successive modificazioni o disposizioni di legge e regolamento locali.

A/03.6) la garanzia assicurativa, relativamente ai valori, è prestata senza applicazione del criterio proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c., fino alla concorrenza di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

A/03.7) relativamente ai danni materiali diretti causati da eventi atmosferici e terremoto - intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene - si precisa che, per singolo sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.

A/03.8) relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti, si intendono esclusi:

- i beni mobili all'aperto;
- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Si precisa inoltre che, per singolo sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione

A/03.9) relativamente ai danni causati da gelo, la copertura di cui alla polizza si intende operante unicamente per:

- danni materiali e diretti a macchinari;
- danni materiali e diretti ai beni a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio di macchinari;

A condizione che i luoghi in cui si trovano i beni siano stati interessati dallo svolgimento di attività lavorativa e/o siano stati riscaldati, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

A/03.10) Sulla rete FAL è attivo il Sistema Supporto Condotta (SSC) ossia un sistema di sicurezza della marcia dei treni di ausilio al macchinista che fornisce il controllo della velocità massima ammessa, istante per istante, in relazione ai vincoli posti dal segnalamento, dalle caratteristiche dell' infrastruttura e dalle prestazioni del treno sia in condizioni normali che di degrado.

Art. A/04

**ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA**

Fermo restando quanto previsto all'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, se dalle stime effettuate sulla base di quanto disposto dall'articolo A/05 che segue, risulta che il valore dei beni, singolarmente considerati, maggiorato del 15%, eccedeva, al momento del sinistro, il valore assicurato ai sensi della polizza, la compagnia risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. A/05

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO E DELL'INDENNIZZO**

**A)** La determinazione del valore dei beni al momento del sinistro ("valore a nuovo") ai sensi della presente sezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- Fabbricati** : si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso insiste;
- Macchinari**: si stima il costo di sostituzione dei macchinari con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali;
- Altri beni (Merci ,...)** : si stima il costo di sostituzione di detti beni , che non potrà comunque eccedere il prezzo di mercato eventualmente applicabile.

Qualora, a seguito di un sinistro risultino danneggiati beni venduti in attesa di consegna, purché non siano assicurati dall'acquirente e non risulti possibile sostituirli con equivalenti beni illesi, l'indennizzo sarà determinato sulla base del prezzo di vendita convenuto, meno tutti gli sconti e gli eventuali abbuoni nonché le spese a cui tali beni sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto l'accordo di vendita dei beni in questione dovrà essere provato per iscritto.

**B)** La determinazione dell'indennizzo dovuto dalla compagnia ai sensi della presente sezione sarà effettuata come segue:

- I. se il valore assicurato è superiore od eguale al "valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà pari al detto "valore a nuovo";
- II. se il valore assicurato è inferiore al "valore a nuovo" dei relativi beni, come sopra determinato, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il "valore a nuovo".

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo (pari alla differenza tra "valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi beni nello stato in cui trovano al momento del sinistro determinato senza l'applicazione dei criteri di cui alla lettera a) che precede saranno rimborsati dalla compagnia entro 30 giorni dalla data, rispettivamente: per il caso di fabbricati, di ultimazione dei lavori di costruzione e per il caso di macchinari ed altri beni, di sostituzione, fermo restando che detta data – salvi i casi di forza maggiore - non potrà comunque eccedere i 12 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno o di perizia".

Si precisa che , se la ricostruzione o il rimpiazzo di fabbricati dovrà rispettare le norme tecniche per la costruzione in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti da tali norme.



Si specifica che, in caso di danno ai rotabili, è prevista l'applicazione di un degrado di indennizzo sulla base dell'età e dello stato di conservazione come di seguito specificato:

$$V_r = 0,15V_n + 0,85 V_n (L_r/L_p) + \epsilon_r((T_r-T_x)/T_r)$$

Dove :

$V_r$  = Valore reale

$\epsilon_r$  = valore di una revisione/revamping;

$V_n$  = valore a nuovo del corpo ferroviario

$T_r$  = tempo intercorrente tra una revisione I revamping e l'altra;

$L_r$  = vita residua del rotabile

$T_x$  = tempo trascorso dall'ultima revisione I revamping

$L_p$  = vita prevista del rotabile

La formula trova applicazione in caso di distruzione totale del mezzo e ai fini della valutazione della possibilità di riparazione.

Se il rotabile può essere riparato la valutazione del danno verrà compiuta sulla base degli esborsi effettivamente occorsi dalla contraente senza applicazione di alcun deprezzamento.

Per i Rotabili acquistati a nuovo e per i primi tre anni dalla data della consegna, come regolata dai singoli contratti di acquisto, verrà considerato in caso di indennizzo il valore a nuovo del Bene.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni Rotabile danneggiato secondo le seguenti norme:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del danno senza applicazione di alcun deprezzamento, necessarie per ripristinare il Rotabile danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. stimando il valore ricavabile al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub 1), defalcato dell'importo stimato come sub 2).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. stimando il valore del Rotabile nei termini sovra esposti
2. stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub 1), defalcato dell'importo stimato come sub 2).

L'olio dei trasformatori e negli interruttori verrà considerato, ad ogni effetto, come parte integrate di essi.

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come sub a) 1) meno sub a) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b) 1).

## **SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”/ CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**

Per le condizioni particolari che seguono, le franchigie e i limiti di indennizzo saranno quelli riportati nella scheda di polizza.

### **1) ACQUA CONDOTTA**

la compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, nonché delle spese di ricerca e riparazione.

La compagnia non risponde: dei danni dovuti ad umidità' e stillicidio;

### **2) ACQUA PIOVANA**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.

La compagnia non risponde:

- dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- dei danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

### **3) VENTO. PIOGGIA. GRANDINE**

Fermo quanto stabilito alla garanzia "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali causati da grandine, vento e pioggia a lastre in cemento-amianto, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, e relativo contenuto.

### **4) FABBRICATI APERTI E TETTOIE**

Relativamente ai danni da vento si conviene di estendere detta garanzia ai danni subiti da fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati.

### **5) DISPERSIONE DEI LIQUIDI**

La Compagnia risponde dei danni di dispersione di liquido causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori preposti.

La compagnia non risponde dei danni:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 l ;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

---





## **6) EVENTI SOCIOPOLITICI: TERRORISMO E SABOTAGGIO, TUMULTI E ATTI VANDALICI O DOLOSI**

A parziale deroga di quanto indicato al punto 14) dell'articolo A/02, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.

Nel caso di attivazione della sezione b) danni da interruzione di esercizio, restano comunque sempre esclusi i danni derivanti dalle estensioni di garanzia "fornitori e clienti", "interruzione imposta da autorità" e "interruzione di pubblico servizio", connessi alla presente garanzia.

La compagnia ed il contraente/assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della compagnia, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

## **7) RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, consulenti, le Società controllate, consociate e collegate, ditte che hanno in deposito e/o lavorazione i beni dell'assicurato, clienti - purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

## **8) MERCI SU MEZZI IN SOSTA**

Salvo esplicita diversa pattuizione si intendono assicurate, nell'ambito dello stabilimento, merci anche su automezzi durante operazioni di carico e scarico.

## **9) COMPENSAZIONE FRA PARTITE**

Se la somma assicurata con una singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

## **10) CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE**

A parziale deroga dell'articolo A/02 punto B2, la compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

La compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione e calcolo, difetto di costruzione, vizio di materiale, nonché dei danni in seguito a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente autorità.

Dalla presente estensione di garanzia s'intendono esclusi i fabbricati e/o loro porzioni edificati da meno di 10 anni, quelli costruiti e/o modificati abusivamente - ancorché condonati - e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

---



## **11) TERREMOTO**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Resta inteso che la Società è obbligata a risarcire eventuali maggiori costi sostenuti dal Contraente per la ricostruzione di Fabbricati causati dal cambio di "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" I costi della ricostruzione dei beni danneggiati a causa di Terremoto

## **12) INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO**

La compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, intendendosi per tali eventi la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, rottura e/o rigurgito di fognature e/o dei sistemi di scarico in genere;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) enti mobili all' Aperto;
- d) merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 8 cm dal pavimento.

## **13) RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI ACQUE DI SCARICO**

La compagnia risarcisce i danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti delle acque di scarico (compresa l'acqua piovana) , purché verificatesi all'interno del fabbricato stesso.

## **14) ROTTURA LASTRE**

La compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno dell'esercizio. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto (P.R.A.).

Esclusioni - la compagnia non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di occupazione militare, di invasione;

- b) derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle sub-atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
- c) derivanti da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- d) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- e) che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

#### **15) MISCELAZIONE ACCIDENTALE DELLE MERCI**

La compagnia indennizza i danni materiali causati alle merci assicurate conseguenti a loro miscelazione accidentale tale da comprometterne la normale utilizzazione o destinazione per un importo non superiore a quanto indicato nelle limitazioni contrattuali.

Si intendono comprese le spese necessariamente sostenute per il trattamento o la bonifica delle merci danneggiate.

Ai soli fini della presente estensione, sono esclusi i danni causati da:

- a) esperimenti, prove, collaudi;
- b) interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell'attività, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, anche se conseguenti ad un evento garantito in polizza;
- c) usura, corrosione, mancanza di manutenzione, vizio o difetto di materiale;
- d) persone non alle dipendenze del contraente o dell'assicurato.

#### **16) NUOVE ACQUISIZIONI**

Qualora nel periodo di validità della presente polizza, vengano acquisite o costituite, altre società in Italia, operanti nel medesimo settore, le nuove società si intenderanno comprese nel novero degli assicurati, sempreché il contraente o l'assicurato ne dia comunicazione entro 60 giorni dalla data di detta acquisizione o costituzione, trascorso tale periodo la presente polizza cesserà di operare a favore di dette nuove società.

Il limite automatico di copertura per la nuova società durante il periodo di 60 giorni non eccederà l'importo di euro 5.000.000.-.

I cambi di nome, di composizione azionaria, di struttura o simili di società già esistenti non saranno considerate "nuove acquisizioni" ai fini della presente clausola e pertanto la copertura per le società risultanti da tali cambiamenti continueranno (a meno che diversamente richiesto dall'assicurato) come in essere prima del cambiamento, anche se non riportati nel predetto termine di 90 giorni.

la compagnia provvederà quanto prima ad emettere apposita appendice di precisazione

#### **17) ENTI ALL'APERTO**

La Compagnia prende atto che parte dei macchinari e delle attrezzature possono essere e debbono intendersi assicurati anche all'aperto sui piazzali e comunque entro i recinti degli stabilimenti e/o spazi in uso dell'assicurato.

#### **18) DECENTRAMENTO MERCI/MACCHINARI**

Si prende atto che parte delle merci e/o macchinari si intendono garantiti anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi, presso mostre od esposizioni e simili entro il territorio dello Stato Italiano, conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo convenuto in polizza, quale limite di risarcimento.

#### **19) INNOVAZIONI DEL RISCHIO/MIGLIORAMENTI**

È in facoltà dell'Assicurato variare e modificare il complesso dei fabbricati od impianti aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati (intendendosi per tali i nuovi edifici in precedenza non esistenti) od impianti sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravate la natura delle lavorazioni quali indicate nel presente contratto.

In caso di modifiche nelle costruzioni od impianti e nel caso di nuove installazioni di macchinario, l'Assicurazione si intende prestata alle condizioni tutte di polizza (ferma restando l'esclusione di cui all'art. 4 "danni da operazioni di montaggio e smontaggio di impianti e/o beni assicurati durante la lavorazione, costruzione, manutenzione, controllo e collaudo), a qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva del materiale di costruzione, macchine e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dello stabilimento in rapporto alle lavorazioni indicate, ferma restando la necessità della comunicazione all'Impresa e ai Coassicuratori dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso l'Impresa e i Coassicuratori pagheranno per sinistro e annualità assicurativa importo superiore al limite stabilito come "limiti e franchigie".

## **20) EFFETTI DEI DIPENDENTI**

Le garanzie di polizza sono estese ai danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti siti nell'ambito dello stabilimento, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere. fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

## **21) CEDIMENTO, SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da cedimento, smottamento e franamento del terreno, per tali intendendosi uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni di acqua nei materiali costituenti il suolo.

La Società non risponde se smottamenti o franamenti o cedimenti sono stati determinati da:

1. errata valutazione dell'angolo di naturale declivio dei pendii naturali o di pendii artificialmente creati con lavori di scarico o di riporto;
2. errata valutazione di carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno medesimo;
3. fenomeni tellurici o vulcanici e inondazioni, alluvioni e allagamenti.

Agli effetti della presente garanzia integrativa:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 20.000,00
  - in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa somma maggiore di € 500.000,00.

## **22) PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente, dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

## **23) ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

## **24) ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento gli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

## **25) IMPLOSIONE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna

## **26) ROVINA DI ASCENSORI**

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni.

## **27) CADUTA DI AEROMOBILE E/O CORPI VOLANTI**

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

## **28) ONDA SONICA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

## **29) URTO VEICOLI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

## **30) FUMO**

---

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

### 31) DANNI CONSEQUENZIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- sviluppo di fumi, gas, vapori
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

### 32) PERDITA DELLE PIGIONI

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

### 33) RICOVERO AUTOMEZZI

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

### 34) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO RESIDUATI DA UN SINISTRO

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella LSF.

### 35) EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;

II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- o mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- o formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- o cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);

b) subiti da:

- o alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- o recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- o enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere fissi per natura e destinazione;
- o fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- o serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesione subite dal tetto o dalle pareti;
- o lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella LSF.

### 36) VICINANZE PERICOLOSE

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### **37) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO**

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 250.000,00= per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici

etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

### **38) CHIUSURA DELLE INCHIESTE**

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

### **39) URTO. SVIO/DERAGLIAMENTO. TALLONAMENTO**

La Società indennizza i danni, materiali e diretti, causati ai Rotabili, da Deragliamento, svio, scontro ferroviario, urto contro altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, urto durante le operazioni di carico e scarico, urto in manovra, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 24.000.000,00 =. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 10% con minimo pari a €15.000,00=.

### **40) SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI**

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre - notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre - notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal Perito professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti pari al 5% del danno.

### **41) COSTI PER IL COLLAUDO**

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza, dette spese nei limiti previsti pari ad €150.000,00=, per uno o più sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

### **42) SPESE PER ONORARI INGEGNERI - ARCHITETTI - CONSULENTI**

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom....) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito.

La Società indennizza dette spese nei limiti previsti pari a €50.000,00= per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Claims Preparation - La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

La Società indennizza dette spese nei limiti previsti pari a €50.000,00= per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

## **SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI” CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN SCHEDA DI POLIZZA**

### **1) RICORSO TERZI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di 2.000.000,00=, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata dalla presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **2) FENOMENO ELETTRICO E ELETTRONICO**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

### 3) RISCHIO LOCATIVO

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. a/04 della sezione a – incendio e tutti i rischi qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

## SEZIONE B – FURTO

Definizioni specifiche per la Sezione Furto:

<b>FURTO</b>	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
<b>RAPINA</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.
<b>ESTORSIONE</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo a chi la detiene la consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
<b>SCASSO</b>	Azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
<b>SERRAMENTI</b>	Strutture mobili esterne od interne, in legno, ferro, alluminio e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti
<b>INFERRIATE</b>	Manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, areazione o comunicazione.

Art. B/01

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

A fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente sezione, subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto di beni oggetto delle sezioni di cui alla presente polizza accaduto durante il periodo di assicurazione a condizione che: (i) il furto si sia verificato quando i beni si trovavano nei luoghi indicati nella scheda di polizza e che (ii) l'autore del furto si sia introdotto nei detti luoghi:

- mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Si precisa inoltre che (i) equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento purché l'assicurato abbia provveduto a denunciare lo smarrimento di chiavi entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (ii) la relativa garanzia si intenderà operante per le successive 48 (quarantotto) ore decorrenti dalle ore 24 del giorno in cui l'assicurato ha effettuato la denuncia;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia successivamente avvenuta a locali chiusi.
- qualora il furto sia stato commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nei limiti della somma assicurata (scippo).



e) Qualora il furto sia avvenuto con destrezza nell'interno dei locali durante le ore di apertura delle stessi purchè il furto sia stato constatato e denunciato nella stessa giornata.

Qualora il furto sia stato commesso utilizzando veicoli che si trovavano nei luoghi indicati nella polizza o in un'area comunque in uso all'assicurato, la compagnia risarcirà il danno previa applicazione dello scoperto specificato nella scheda di polizza.

La garanzia assicurativa di cui alla presente sezione si intende estesa:

-ai danni causati a beni diversi dai quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;

-alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei luoghi indicati nella scheda di polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate

all'esterno e siano costrette a recarsi nei detti luoghi;

-al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i Beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone(estorsione);

-nei limiti specificati nella Scheda di Polizza, ai danni materiali e diretti ai Beni cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati (Guasti cagionati da ladri);

-ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché:

-la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i Beni o della sorveglianza dei luoghi stessi;

-il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

**Art. B/02**

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

A) verificatisi in occasione di: incendio, esplosione anche nucleare, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;

B) agevolati o commessi dall'assicurato o dal contraente con dolo o colpa grave, ovvero:

- da persone che abitano con l'assicurato o con il contraente od occupano i locali dove i beni si trovano od i locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'assicurato od il contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali dove essi si trovano;
- da persone legate all'assicurato od al contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;

C) causati ai beni da incendio, esplosione o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

D) avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

E) derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni.

**Art. B/03**

**STRUMENTI DI CHIUSURA DEI LOCALI**

L'assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

(I) sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica;

(II) sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate sul muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.  
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra, la compagnia rimborserà all'assicurato l'85% della somma indennizzabile, restando il rimanente 15% a carico dell'assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

**Art. B/04** **AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione sarà determinato nella misura pari alla differenza fra il valore che i Beni avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto degli utili sperati, né dei danni conseguenti al mancato godimento od uso dei Beni sottratti, o di altri eventuali pregiudizi.

**Art. B/05** **RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE/REINTEGRAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO / MASSIMALI**

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione e i relativi limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo/massimali si intenderanno automaticamente reintegrati subordinatamente alla condizione del pagamento da parte del contraente/assicurato del relativo rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa successivamente alla liquidazione del danno. Qualora, a seguito di un sinistro la compagnia esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

**Art. B/06** **RECUPERO DEI BENI RUBATI**

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla compagnia la somma ricevuta a titolo di indennizzo per i beni medesimi. se invece la compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di indennizzo. alternativamente l'assicurato avrà facoltà di farli vendere. in quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi congruagli.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del sinistro, la compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

**Art. B/07** **TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane convenuto che:

- A) la compagnia, salvo diversa pattuizione, non liquiderà i diritti di credito in essi incorporati prima della data in cui tali diritti possono essere esercitati;
- B) l'assicurato dovrà restituire alla compagnia le somme percepite a titolo di indennizzo qualora il pagamento del titolo sia stato effettuato a seguito della procedura di ammortamento;
- C) il relativo valore sarà determinato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, rimane inoltre convenuto che l'assicurazione coprirà soltanto gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. B/08

**FURTO , RAPINA , ESTORSIONE CON L'UTILIZZO DEI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O AREA IN USO AL CONTRAENTE**

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione avvenga con dei veicoli ricoverati nei locali del contraente o in uso allo stesso , la Società corrisponderà una somma liquidata a termini di polizza sottratto uno scoperto del 20% chè rimarrà a carico dell' Assicurato\ Contraente.

## SEZIONE B – FURTO / CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. B/08

**PORTAVALORI**

Alle condizioni tutte della presente polizza, si assicurano denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

commessi sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

- a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio .
- b) L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che:
  - non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni;
  - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.
- c) Qualora due o più dipendenti, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata.
- d) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto sia all'interno che al di fuori dei locali dell'Assicurato anche con qualsiasi mezzi di trasporto .
- e) L'assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto. Il valore dell'eventuale recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Compagnia.

Art. B/09

**ESTENSIONE DELLA GARANZIA A BENI POSTI ALL'APERTO**

Le garanzie di furto e rapina vengono estese anche quando i Beni assicurati si trovano riposte in camion, vagoni ferroviari (di proprietà dell'assicurato e non) o in containers mentre gli stessi si trovano all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito delle ubicazioni assicurate .

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la compagnia pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Art. B/10

**ESTENSIONE DELLA GARANZIA A BENI PRESSO MOSTRE E FIERE**

Sono compresi in garanzia i danni di furto e rapina dei beni assicurati, avvenuti presso mostre o fiere.

Le predette ubicazioni, ai fini della presente garanzia, devono avere gli stessi mezzi di chiusura e mezzi di protezione dell'ubicazione assicurata in polizza.

Ai fini della garanzia, sono parificati all'assicurato ed ai suoi dipendenti, i conduttori e le persone di cui lui stesso è legalmente responsabile.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la compagnia pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Qualora i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione del deposito non siano pari a quelli dell'ubicazione assicurata in polizza verrà applicato uno scoperto del 20% con un minimo di euro 5.000,00.

## SEZIONE C – ELETTRONICA

### DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE C - "ELETTRONICA"

#### ARCHIVI

Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

#### DATI

Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualunque altro dato non modificabile dall'Assicurato.

#### MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti di allarme. A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaborati di dati, fatturatrici, pese e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici. Sono esclusi: telefoni cellulari.

#### PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.

#### SUPPORTI (di dati)

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda, o banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione ha ad oggetto i Beni elettronici per l'elaborazione dei dati quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: personal computer, centri di elaborazione dati, apparecchiature per Ufficio.

L'Assicurato dichiara di essere in grado, in qualunque momento, di dimostrare tramite documentazione contabile la proprietà e/o esistenza dei Beni sopraindicati.

#### Art. C/01

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento convenuto in relazione alla presente sezione, subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, a causa di qualsiasi evento, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - salvo quanto espressamente escluso.

#### Art. C/02

#### ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- b) derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originario;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'utilizzo indicate dal costruttore e/o

fornitore dei beni;

f) di natura estetica;

g) attribuibili a difetti noti al contraente o all'assicurato al momento della stipulazione della polizza;

h) derivanti da tubi e valvole elettronici nonché da lampade ed altre fonti di luce;

i) derivanti da smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario;

j) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni, sequestri, invasioni;

k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;

l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

m) da terrorismo e sabotaggio

**Art. C/03**

**CONSERVAZIONE DEI BENI ASSICURATI**

I beni devono essere conservati con la dovuta diligenza in conformità con il loro uso e la loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche tecniche del costruttore.

**Art. C/04**

**CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA**

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni (ivi compresi i costi sostenuti per la individuazione e identificazione dei difetti) il cui rimedio è previsto nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

**Art. C/05**

**APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE**

I Beni ad impiego mobile indicati nella Scheda di Polizza saranno assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. non sono tuttavia indennizzabili i danni derivanti da rottura di filamenti, valvole o tubi.

**Art. C/06**

**DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno sarà eseguita secondo le disposizioni che seguono.

I) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

A) si stima l'importo totale dei costi di riparazione necessari per ripristinare i beni danneggiati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro;

B) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

l'indennizzo massimo pagabile dalla compagnia ai sensi della presente sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

II) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

A) si stima il costo di sostituzione dei beni con altri nuovi equivalenti, ivi compresi i costi di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;

B) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'indennizzo massimo pagabile dalla compagnia ai sensi della presente sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando i costi di riparazione sono pari o superiori al valore che il bene aveva al momento del sinistro.

La compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei beni o alla loro sostituzione con altri uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono esclusi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi da quelli abituali e comunque i costi di trasporto e dogana sopportati o da sopportare al di fuori del territorio dello stato italiano.

**Art. C/07**

**ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA**

Qualora, dalle stime effettuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo C/05 che precede, risulta che i valori di uno o più beni, considerati singolarmente, maggiorati del 15%, eccedevano, al momento del sinistro, le somme assicurate, la compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro.

**Art. C/08**

**DANNI DA FURTO**

Relativamente ai danni da furto, s'intendono applicabili alla presente sezione tutte le condizioni previste dalla sezione C, qualora richiamata nella scheda di polizza.

**Art. C/09**

**MAGGIORI COSTI**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento di Beni, la Compagnia indennizzerà i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari al funzionamento dei Beni danneggiati o distrutti.

Resta inteso che sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso dei beni sostitutivi;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da parte di terzi.

la compagnia, pertanto, non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e/o difficoltà nel ripristino di funzionalità dei beni distrutti o danneggiati per effetto di provvedimenti di autorità governative o di altre autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o sostituzione dei beni distrutti o danneggiati;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o sostituzione dei beni distrutti o danneggiati;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio dell'attività anche se tali eventi – salvo quanto diversamente convenuto - abbiano provocato ulteriori danni materiali e diretti ai beni;
- e) danni a supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e di programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Resta inteso che il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro ai fini della presente sezione sarà quello compreso tra la data in cui si verifica il sinistro e la data di completamento delle attività necessarie alla riparazione o sostituzione dei beni danneggiati, ma comunque non oltre la durata massima prevista nella scheda di polizza.

Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato la franchigia indicata nella scheda di polizza.

**Art. C/10**

**SUPPORTI DI DATI**

Se indicati nella scheda di polizza, la compagnia si obbliga inoltre – subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti - a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti causati da un sinistro accaduto durante il periodo di assicurazione a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, ferme restando le esclusioni di cui all'art. C/02 che precede.

Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili da un sistema informatico.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

In caso di sinistro la compagnia indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione.

Qualora la ricostituzione non sia necessaria o non avvenga entro 1 (un) anno dal sinistro, saranno indennizzati i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato la franchigia indicata nella scheda.

In nessun caso la compagnia risarcirà somme superiori a quelle indicate nella scheda di polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

---



**LIMITI DI INDENNIZZO –SCOPERTI E FRANCHIGIE**

<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITE DI RISARCIMENTO</b>	<b>SCOPERTO/FRANCHIGIA</b>
<b>SEZ A. - INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”</b>		
Franchigia frontale (salvo quanto espressamente previsto)	€ 15.000.000,00=per sinistro ed anno	€ 1.500,00=
Terrorismo e sabotaggio	€ 5.000.000,00=	10% min €10.000,00=
Terremoto	60% delle somme assicurate	10% min € 15.000,00=
Spese di demolizione e sgombero	€ 100.000,00=	nessuna
Eventi atmosferici	70% del capitale assicurato	10% min € 15.000,00=
Atti vandalici	70% del capitale assicurato	10% min € 15.000,00=
Neve, ghiaccio, gelo	€ 100.000,00=	€ 2.000,00=.
Acqua piovana	€ 100.000,00=	€ 1.500,00=
Allagamenti	€ 250.000,00=	10% min € 2.000,00=
Inondazioni, Alluvioni	60% delle somme assicurate	10% min € 15.000,00=
<b>SEZ B- FURTO (OPERANTI CONDIZIONI PARTICOLARI)</b>		
Scippo		€250,00=
Furto con destrezza	€5.000,00 per sinistro	€250,00=
Atti vandalici	€2.000,00=	nessuna
Guasti cagionati da Ladri	€5.000,00 per sinistro ed anno	nessuna
Mezzi di chiusura	€15.000,00=per sinistro ed anno	nessuna
Beni posti Beni all'aperto	€25.000,00= per sinistro ed anno	Sc. 15% min.€5.000,00=
Beni presso Mostre\Fiere	€25.000,00= per sinistro ed anno	Sc. 10% min.€1.500,00=



**SEZ C- ELETTRONICA (OPERANTI CONDIZIONI PARTICOLARI)**

Apparecchiature ad impiego mobile	€10.000,00	Sc.10% min €500,00
Danni da furto	€100.000,00	Sc.10% min €2.000,00
Maggiori costi	€20.000,00	Sc.10% min €500,00
Supporto dati	€20.000,00	Sc.10% min €500,00



---